

**REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA**  
**AZIENDE PER L'ASSISTENZA SANITARIA**  
Gruppo tecnico regionale per l'edilizia  
**DIREZIONE INTERREGIONALE DEL LAVORO**  
**DI VENEZIA**

ORGANIZZANO IL SEMINARIO

**LA LEGGE REGIONALE 24/2015**  
**LA SICUREZZA DEI LAVORI IN QUOTA**  
**RESPONSABILITÀ E COMPETENZE**

Con la collaborazione di



Evento patrocinato da:



*ing. Renzo Simoni*

*Responsabile S.S. Igiene Tecnica del Lavoro*  
*S.C.P.S.A.L. - A.A.S. n. 1 "Triestina"*

*membro del Gruppo Tecnico Regionale*  
*per l'Edilizia*

**visione miope delle problematiche di sicurezza**

- **genera gravi rischi per i lavoratori**
- **espone i committenti possibili conseguenze, anche di natura penale (spesso ignorate dagli stessi)**

**In tale ambito, neppure l'aspetto economico,  
che da sempre è ritenuto marginale,  
trova giustificazione**

**Articolo 15 - Misure generali di tutela**

- a) *la valutazione di tutti i rischi* per la salute e sicurezza;
- b) *la programmazione della prevenzione*, mirata ad un complesso che integri in modo coerente nella prevenzione le condizioni tecniche produttive dell'azienda nonché l'influenza dei fattori dell'ambiente e dell'organizzazione del lavoro;
- c) *l'eliminazione dei rischi e, ove ciò non sia possibile, la loro riduzione al minimo* in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico;
- .....
- e) *la riduzione dei rischi alla fonte*;
- .....
- i) *la priorità delle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale*;
- .....
- n) *l'informazione e formazione adeguate per i lavoratori*;
- .....
- q) *istruzioni adeguate ai lavoratori*;
- .....
- t) *la programmazione delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza, anche attraverso l'adozione di codici di condotta e di buone prassi*;
- .....
- z) *la regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, impianti*, con particolare riguardo ai dispositivi di sicurezza in conformità alla indicazione dei fabbricanti.

Capo I del Titolo IV del d.lgs. 81/2008, art. 91, co. 1, lettera b):

- il **CSP** predispone il **fascicolo dell'opera** che riporti l'individuazione dei rischi e delle **misure preventive e protettive in dotazione all'opera e di quelle ausiliare per gli interventi successivi prevedibili sull'opera** quali la manutenzione ordinaria e straordinaria nonché altri interventi successivi già previsti o programmati.



Capo I del Titolo IV del d.lgs. 81/2008, art. 90:

**Il committente, nelle fasi di progettazione dell'opera, si attiene ai principi e alle misure generali di tutela**

**Il committente, contestualmente all'affidamento dell'incarico di progettazione, designa il coordinatore per la progettazione**

*... ma questo è il libro dei sogni*

**Elementi distintivi della L.R. 24/2015**

*Centralità del ruolo del committente*

Progettabilità delle misure

Ambito di applicazione della norma

**Centralità del ruolo del committente:**

***è il committente a governare il processo***

Nell'art. 5 (adempimenti) viene in primis riportata la sua figura e solo in secondo ordine viene indicato "altro soggetto legittimato" e non vi sono altri ruoli (progettista, direttore lavori ecc.) investiti da "adempimenti"

**Elementi distintivi della L.R. 24/2015**

Centralità del ruolo del committente

*Progettabilità delle misure*

Ambito di applicazione della norma

**Progettabilità delle misure**

Art. 5, co. 1 lett. a): Il committente, o altro soggetto legittimato, all'atto di inoltro dell'istanza del titolo autorizzativo o della presentazione s.c.i.a. o d.i.a., trasmette all' amministrazione concedente la documentazione prevista dall'articolo 6, comma 1, lettere a) e b) (relazione tecnica e planimetria).

### **Progettabilità delle misure**

La documentazione presentata / redatta in fase iniziale  
assume dignità propria:

- Entra a far parte del fascicolo dell'opera (presenza di un CSP o CSE – art.6 c.2 e 3)
- Svolge la funzione di fascicolo dell'opera limitatamente ai lavori in copertura

*In mancanza del fascicolo delle caratteristiche dell'opera (ex art. 91 del D.Lgs. 81/2008)  
l'elaborato tecnico della copertura  
costituisce di fatto l'unico documento tecnico che  
indica come operare in sicurezza sulla copertura  
(misure previste e adottate)*

### **Elementi distintivi della L.R. 24/2015**

Centralità del ruolo del committente

Progettabilità delle misure

*Ambito di applicazione della norma*

### **Ambito di applicazione**

Oltre alle opere in cui è previsto una istanza di titolo autorizzativo o la presentazione di s.c.i.a. o d.i.a., sono compresi anche i lavori di edilizia libera (art. 16 co. 1 L.R. 19/2009) inerenti:

- interventi di manutenzione straordinaria
- installazione di impianti solari termici/fotovoltaici
- installazione di impianti di produzione di energia elettrica o termica

*ove sussistano rischi di caduta dall'alto, svolti sulle coperture di edifici privati o pubblici che espongono a un rischio di caduta dall'alto da un'altezza maggiore di 2 m*

### ***I primi problemi***

*nessuno ha mai detto che sarebbe stato facile ...*



## ***1 - Informazione / comunicazione***

- ai tecnici (professionisti, tecnici comunali e delle soprintendenze, amministratori stabili, ecc.)
- ai committenti (cioè ai cittadini ... )

*in collaborazione con l'Ufficio Stampa e Comunicazione della*



***L.R. 16 ottobre 2015, n. 24***

### ***Art. 8 - Attività di formazione e informazione***

1. La Regione, tramite i Dipartimenti di prevenzione delle Aziende per l'assistenza sanitaria, attingendo agli specifici fondi di cui all' articolo 13, comma 6, del decreto legislativo 81/2008, ***promuove iniziative volte a sostenere la formazione, l'informazione e la cultura della prevenzione e della tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro***, anche con il coinvolgimento degli enti preposti e degli organismi paritetici.



## ***2 - Formazione e addestramento d.p.i.***

***D.lgs.81/08 - Titolo III, Capo II: Uso dei d.p.i.***

***Art. 77 - Obblighi del datore di lavoro***

5. In ogni caso ***l'addestramento è indispensabile:***  
***a) per ogni DPI che, ..., appartenga alla terza categoria***

***Da cui discende un altro problema: la formazione per i d.p.i. di III cat., in particolare per i d.p.i. anticaduta***

- requisiti dei docenti*
- durata dei corsi*
- contenuti dei corsi*

## ***3 - Errori formali e refusi***

➤ ***L'art. 5, co. 1, lettera c), contrasta con l'art. 7, co. 2:***

### **Art. 5 - Adempimenti**

1. Ove sussistano rischi di caduta dall'alto, negli interventi disciplinati dagli articoli 17, 18 e 19 della legge regionale 19/2009, il committente o altro soggetto legittimato:

**c)** al momento del deposito in Comune della comunicazione di fine lavori allega la documentazione di cui all'articolo 6, comma 1, **lettere c), d) ed e)**, ovvero una dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante l'avvenuto adempimento degli obblighi predetti.

### **Art. 7 - Sanzioni**

2. Per gli interventi edilizi di cui all'articolo 5, comma 1, la mancata presentazione degli elaborati di cui all'articolo 6, comma 1, **lettere c), d), e), f) e g)**, costituisce altresì causa ostativa al rilascio del certificato di abitabilità o agibilità.

### ***3 - Errori formali e refusi***

➤ **art. 6, co. 1, lettera e):**

**Art. 6 - Elaborato tecnico della copertura**

1. L'elaborato tecnico della copertura, in relazione alle diverse fattispecie previste dall'articolo 5, è costituito dai seguenti elementi:

e) dichiarazione dell'installatore riguardante la corretta installazione di eventuali ancoraggi strutturali, dispositivi di ancoraggio, linee di ancoraggio e/o ganci di sicurezza da tetto, in cui sia indicato il rispetto delle norme di buona tecnica, delle indicazioni del produttore e dei contenuti di cui alle lettere a), b) e c);

***NB: In edilizia libera l'installatore dichiara solo il rispetto all'elaborato di cui al p.to b) (planimetria). Non ci sono gli elaborati di cui ai p.ti a) e c) perché potrebbe non esserci il professionista / progettista.***

### ***3 - Errori formali e refusi***

➤ **Nell'art. 6, co. 3:**

**Art. 6 - Elaborato tecnico della copertura**

3. L'elaborato tecnico della copertura per le parti relative alle lettere c), d), e), f), e g), del comma 1, è completato entro la fine dei lavori. Il coordinatore per l'esecuzione dei lavori, ove nominato, recepisce nel Fascicolo dell'opera previsto dall' articolo 91, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 81/2008 , i contenuti dell'elaborato tecnico trasmessi **dal direttore dei lavori** o dal committente.

***Il direttore lavori è citato impropriamente perché non compare mai negli adempimenti***

### ***3 - Errori formali e refusi***

***Per porre rimedio si sta pensando ad una linea guida interpretativa da far approvare all'Assessorato alla Salute con decreto.***

***Si lavorerà a questo obiettivo nel 2016.***

### ***4 - Deroghe***

E' prevista la possibilità di derogare sia alle disposizioni di cui all'art. 2, co. 1, dell'All. A, sui ***percorsi di accesso alla copertura:***

***nei casi in cui non sia possibile adottare misure di tipo permanente, nell'elaborato tecnico della copertura di cui all'art. 6 della presente legge regionale, devono essere specificate le motivazioni in base alle quali tali misure risultano non realizzabili e le misure di tipo provvisorio previste in sostituzione, tali comunque da garantire l'accesso e l'esecuzione degli interventi sulla copertura in condizioni di sicurezza***

che alle disposizioni di cui all'art. 3, co. 2, lettera d), sui ***punti di accesso alla copertura:***

***possono essere ammessi accessi su fabbricati esistenti con caratteristiche diverse, secondo la tipologia del fabbricato, purché idonei al transitto dell'operatore, di materiali e utensili in condizioni di sicurezza***

## **4 - Deroghe**

Ma non esiste deroga, a quanto disposto dall'art. 4, *transito ed esecuzione dei lavori sulle coperture: ci deve essere, sempre, qualcosa, qualche misura di protezione sul tetto.*

E le misure di protezione che devono essere installate sono quelle elencate (ma l'elenco non è esaustivo) nel comma 2 del medesimo articolo:

- a) passerelle o andatoie per il transito di persone e materiali;
- b) parapetti;
- c) linee di ancoraggio;
- d) dispositivi di ancoraggio;
- e) reti di sicurezza;
- f) impalcati;
- g) ganci di sicurezza da tetto.

Nella scelta dei sopraccitati dispositivi deve essere considerata la frequenza e modalità di esecuzione degli interventi di manutenzione previsti, privilegiando i sistemi collettivi rispetto a quelli individuali.

### dal Codice Deontologico degli Ingegneri italiani (2014)

*L'attività dell'ingegnere ... implica doveri e responsabilità nei confronti della collettività e dell'ambiente ed è decisiva ... per la sicurezza, il benessere delle persone, ... e la qualità della vita.*

**1.1** *La professione di ingegnere deve essere esercitata nel rispetto delle leggi ...*

**1.2** *Le prestazioni professionali dell'ingegnere devono essere svolte tenendo conto della tutela della vita e della salute dell'uomo.*


**3.3** *L'ingegnere ... deve informare la propria attività professionale ai principi di integrità, lealtà, chiarezza, correttezza e qualità della prestazione.*

**10.1** *L'ingegnere deve sempre operare nel legittimo interesse del committente, e informare la propria attività ai principi di integrità, lealtà, riservatezza nonché fedeltà al mandato ricevuto.*

*In alcuni casi, l'installazione di linee vita su edifici vincolati dalla Soprintendenza o comunque inseriti nell'ambito dei centri storici od in ambiti di tutela paesaggistica, comporterebbe un forte impatto negativo sull'estetica dell'edificio. Rispetto a questa ipotesi alcuni Ordini hanno già espresso un giudizio negativo ritenendo che l'architettura dell'edificio debba venire tutelata.*

*A questo punto ci si chiede: **cos'è più civile? tutelare l'architettura dell'edificio o salvaguardare la salute delle persone?***


*A tale riguardo **si ritiene che nessun aspetto possa prevalere sull'altro** e che per casi diversi possano esserci soluzioni diverse, lasciando decidere ai professionisti del settore quale sia la soluzione migliore.*



e a proposito di tutela dell'estetica di edifici soggetti a tutela Soprintendenza ....



*La salute è un bene prezioso,  
impara a diventarne consapevole  
... e responsabile !*



*Grazie  
per  
l'attenzione*

renzo.simoni@as1\_sanita.fvg.it